

Prove di “democrazia partecipativa” all’interno del carcere: l’esperienza francese e italiana a confronto sul diritto di espressione collettiva dei detenuti.

di *Anna Ferrari*

1. Nel 2006 il Consiglio d’Europa ha adottato la **Raccomandazione CM/REC(2006)2 sulle Regole penitenziarie europee**¹ (di seguito RPE), una carta etica fonte di ispirazione per le legislazioni dei Paesi membri, oltre che per la pratica dell’amministrazione penitenziaria; si tratta di regole che mirano a migliorare le condizioni di accoglienza e di presa in carico delle persone detenute e, conseguentemente, a contribuire alla prevenzione della recidiva.

L’attenzione va qui focalizzata sulla **regola n. 50** secondo cui: «*Sous réserve des impératifs de bon ordre, de sûreté et de sécurité, les détenus doivent être autorisés à discuter de questions relatives à leurs conditions générales de détention et doivent être encouragés à communiquer avec les autorités pénitentiaires à ce sujet*»²: tale disciplina costituisce la base per quella che si definisce “democrazia partecipativa” all’interno del carcere vista quale strumento che può contribuire alla risocializzazione delle persone detenute. Gli strumenti sono quelli che permettono al recluso di partecipare attivamente alla definizione delle condizioni detentive, fin dalla presa in carico all’interno del penitenziario e per tutta la durata della carcerazione: ciò nella convinzione dell’assoluta necessità, per preparare la dimissione nelle migliori condizioni possibili, di permettere ai detenuti di giocare un vero ruolo in seno alla detenzione.

Non è forse superfluo ricordare la *ratio* della regola illustrata dal Commentario annesso alle RPE³: evitare limitazioni non necessarie al diritto di comunicare dei detenuti sul presupposto che il mantenimento dell’ordine nell’istituto penitenziario

¹ Consiglio d’Europa, *Les Règles Pénitentiaires Européennes*, raccomandazione Rec (2006), adottata dal Comitato dei Ministri l’11 gennaio 2006.

² Regola 50: «Fatto salvo il rispetto delle esigenze di ordine, sicurezza e protezione, i detenuti devono essere autorizzati a discutere di questioni relative alle loro condizioni generali di detenzione e devono essere incoraggiati a comunicare con le autorità penitenziarie su queste tematiche», regola collocata nella Parte IV, relativa alle norme generali sulla salvaguardia dell’ordine e sicurezza nel carcere, Capitolo III contenente le disposizioni relative ai diritti e doveri delle persone detenute.

³ Il Consiglio d’Europa ha dato mandato, per il biennio 2018/2019, al Consiglio di Cooperazione Penologica (PC-CP) di rivedere il Commentario alle Regole penitenziarie europee.

vada perseguito anche attraverso canali chiari ed efficienti di comunicazione fra ristretti e amministrazione. L'esortazione è, dunque, di consentire ai detenuti di discutere sulle questioni relative alle condizioni generali della detenzione onde raccogliere suggerimenti utili al miglioramento della qualità della vita in carcere. L'opinione dei detenuti viene così ad assumere una rilevanza formale pur se la raccomandazione rinvia alla legislazione degli Stati membri la determinazione delle concrete modalità di esercizio di tale diritto. Ma con alcune significative precisazioni: come la formale affermazione della possibilità per i ristretti di **eleggere** loro rappresentanti e nominare commissioni che esprimano il sentire collettivo. Il Consiglio d'Europa non ignora, comunque, la necessità di garantire, nel contempo, che dette rappresentanze non costituiscano fonte di forme di abuso di tale posizione.

2. Un'eco delle esigenze fatte proprie dal Consiglio d'Europa si rinviene nella **Legge penitenziaria francese del 24 novembre 2009**⁴ che riconosce il diritto delle persone detenute ad essere consultate collettivamente: «*Sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement, les personnes détenues sont consultées par l'administration pénitentiaire sur les activités qui leur sont proposées*⁵». Si tratta del corollario dell'art. 27⁶ che rende obbligatorio l'esercizio di un'attività in detenzione. La norma si colloca nell'alveo dell'art. 50 delle RPE in ragione del perimetro del diritto di espressione delle persone detenute che inerisce esclusivamente le condizioni generali di detenzione. All'entrata in vigore della suddetta legge, è seguita una sperimentazione relativa alla declinazione pratica dell'**art. 29** della legge 24 novembre 2009, dal settembre 2010 al giugno 2011.

Il monitoraggio sul diritto dei detenuti ad essere consultati è stato dettato dalla necessità di elaborare delle linee guida recettive di buone prassi; lo studio ha avuto

⁴ La *Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire* si può consultare al seguente link: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4F61AFA0DCF634B72A97ECFAAEC1E763.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000021312171&dateTexte=29990101

⁵ «*Fatto salvo il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno dell'istituto, le persone detenute sono consultate dall'amministrazione penitenziaria sulle attività che sono loro proposte*». Per un approfondimento, C. BRUNET-LUDET, *Le droit d'expression collective des détenus*, Direction de l'administration pénitentiaire, febbraio 2010.

⁶ Art. 27 comma 1 : «*Toute personne condamnée est tenue d'exercer au moins l'une des activités qui lui est proposée par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dès lors qu'elle a pour finalité la réinsertion de l'intéressé et est adaptée à son âge, à ses capacités, à son handicap et à sa personnalité.*». Dunque, ogni persona condannata è tenuta allo svolgimento di almeno una delle attività proposte dal direttore dell'istituto di pena o del servizio di probation, da determinarsi in ragione dell'età, delle capacità, dell'eventuale handicap e delle caratteristiche della personalità.

ad oggetto dieci penitenziari⁷ ed è stato condotto da un Comitato composto per due terzi da personale penitenziario e, per la restante parte, da soggetti esperti di democrazia partecipativa e rappresentanti della società civile⁸.

Molto dettagliato l'oggetto della sperimentazione: dalla periodicità o meno delle riunioni, alla formalizzazione e modalità di redazione dell'ordine del giorno, di contenuto e di pubblicità, fino all'elaborazione o meno di un resoconto finale. Ed ancora, il Comitato ha verificato l'eventuale nomina di portavoce o di commissioni di rappresentanti nonché le forme di divulgazione della presenza dell'organo di consultazione; si è guardato, poi, l'oggetto della consultazione ovvero se sia stato lasciato libero, con la sola ovvia eccezione delle questioni attinenti la sicurezza onde prevenire evasioni.

Quanto alle risultanze della sperimentazione, il Comitato ha accertato che alcuni istituti hanno optato, fin dalla entrata in vigore della legge, per l'organizzazione di riunioni collettive mentre altri hanno dapprima attivato gruppi di lavoro locali preparatori.

Si è registrato un notevole sforzo teso all'elaborazione di un assetto procedurale da seguire per le riunioni collettive: fissazione di un ordine del giorno, previa comunicazione dello stesso, periodicità dello svolgimento delle riunioni, redazione di un verbale di resoconto.

Soprattutto, la sperimentazione ha verificato che si è aperto un utile canale comunicativo istituzionale che ha consentito di veicolare informazioni e prevenire il manifestarsi di situazioni conflittuali: ad esempio, in ordine a progetti di riorganizzazione interna di impatto sulle condizioni di vita quotidiana⁹. Un ruolo centrale in tale processo è stato rivestito dal direttore dell'istituto e dalla sua capacità di creare una rete trasversale di comunicazione fra tutti coloro che, a diverso titolo, partecipano della vita penitenziaria.

La sperimentazione ha fatto emergere buone prassi che si sono tradotte in linee guida allo scopo di radicare il diritto di espressione collettiva dei detenuti.

Una prima direttrice emersa è rappresentata dall'opportunità di adottare regole di procedura che offrano credibilità ed effettività al diritto e nel contempo allontanino lo spettro di possibili strumentalizzazioni.

Una seconda indicazione, è costituita dalla previsione che il personale penitenziario sia parte integrante della comunicazione interna all'istituto e, per l'effetto, abbia facoltà di partecipazione alle riunioni.

⁷ Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Outre-mer (Saint-Debis e Réunion).

⁸ Anche stranieri, essendo presente il direttore generale dell'amministrazione penitenziaria del Belgio.

⁹ Come, ad esempio, in occasione dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione delle celle con la conseguenza di dover trasferire temporaneamente taluni detenuti.

Una terza linea guida importante si è ravvisata nella necessità di un coinvolgimento nell'assetto comunicativo di tutti gli attori che rivestono un ruolo nel carcere: il personale medico, l'autorità giudiziaria, le associazioni di volontariato, in quanto soggetti che partecipano della finalità di reinserimento e risocializzazione del detenuto.

Nella prospettiva del legislatore francese, un reale scambio comunicativo attraverso lo sviluppo di un diritto di espressione collettiva dei reclusi, pur se solo in funzione consultiva, può condurre al miglioramento della qualità delle condizioni di vita dei ristretti e, per l'effetto, all'*iter* rieducativo.

3. L'ordinamento penitenziario italiano non ignora forme di partecipazione dei detenuti alla definizione delle condizioni di vita dell'istituto; tuttavia, non conosce una formalizzazione del diritto di espressione collettiva dei reclusi analoga a quanto stabilito dal sistema francese nel 2009. La legge di ordinamento penitenziario 26 luglio 1975, n. 354 offre, infatti, solo alcuni esempi riconducibili a forme di "democrazia partecipativa" dei detenuti con riguardo a specifici aspetti dell'organizzazione di determinate attività.

Ci si riferisce alle **rappresentanze** dei detenuti stabilite agli **artt. 9, 12, 20 e 27 ord. penit.** avuto riguardo, rispettivamente, ai controlli sull'alimentazione e preparazione del vitto¹⁰, al servizio di gestione della biblioteca¹¹, alla commissione sulla formazione delle graduatorie lavorative¹² e a quella sull'organizzazione delle attività culturali e ricreative¹³.

¹⁰ I rappresentanti assistono al prelievo dei generi vittuari, ne controllano la quantità e qualità, verificano che i generi prelevati siano interamente usati per la confezione del vitto e presentano congiuntamente o disgiuntamente, le loro osservazioni alla direzione dell'istituto, che è tenuta a verificare la fondatezza delle doglianze: rilievi che, in quanto attinenti ad un diritto soggettivo, possono diventare motivo di reclamo al magistrato di sorveglianza *ex art. 35bis ord. penit.*, cfr. C. RENOLDI, in F. DELLA CASA, G. GIOSTRA, *Ordinamento Penitenziario Commentato*, 5° ed. a cura di F. DELLA CASA, Padova, 2015, sub art. 9, pag. 116.

¹¹ Il coinvolgimento dei detenuti risponde all'esigenza di allontanare il rischio e il sospetto che attraverso la gestione del servizio della biblioteca possano operarsi forme di discriminazione o condizionamento ideologico-culturale dei detenuti, cfr. D. VERRINA, *Ordinamento Penitenziario Commentato*, cit., sub art. 12, pag. 143.

¹² Si veda per un approfondimento (e per ulteriori riferimenti) quanto ai diritti del lavoratore detenuto, M.R. MARCHETTI, *Ordinamento Penitenziario Commentato*, cit., sub. art. 20, pag. 280 secondo cui, in quanto ammesso al lavoro all'esterno, esercita i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, riconosciuti e garantiti dall'art. 36 Cost.: il diritto di sciopero e quello di partecipare ad assemblee sindacali sui luoghi di lavoro sono riconosciuti quando si svolgono nel periodo nel quale può rimanere all'esterno.

¹³ Trattasi di «momenti» di partecipazione che costituiscono un elemento forte di socializzazione e d'integrazione che, in ogni caso, non devono agevolare l'acquisizione di una posizione di preminenza di alcuni detenuti o internati su altri (art. 71, comma 2, reg.

Il divario con la regola 50 RPE è immediato sol che si focalizzi l'attenzione sulle modalità di nomina dei rappresentanti. Mentre, infatti, il Consiglio d'Europa auspica legislazioni interne che introducano il sistema dell'elezione da parte dei detenuti dei loro rappresentanti, la legge di ordinamento penitenziario italiana è univoca nella previsione della modalità del **sorteggio**. Sul punto, l'art. 31 ord. penit. rinvia al regolamento interno dell'istituto¹⁴ per la definizione delle specifiche modalità mentre l'art. 67 reg. esec. stabilisce che le procedure di sorteggio sono disciplinate in maniera da garantire uguale possibilità di nomina per tutti i detenuti e internati; Quanto alla durata della nomina, è fissata in quattro mesi tranne che per la rappresentanza sugli alimenti che è mensile. La scelta prudenziale del sorteggio venne ritenuta maggiormente conforme, rispetto allo strumento elettivo, ad evitare il formarsi di gruppi di potere¹⁵ ma è di tutta evidenza come suona estremamente riduttiva della funzione partecipativa dell'istituto¹⁶ e non garantisca la rappresentanza multi-etnica e di genere.

E opta ancora per il sorteggio l'art. 25 dello **Schema di decreto legislativo recante modifiche all'ordinamento penitenziario ai sensi della Legge delega 23 giugno 2010, n. 103**¹⁷ nel riformulare l'art. 31, comma 1, ord. penit¹⁸. Schema di decreto che, però, quanto alla rappresentanza di genere femminile fa un deciso passo avanti nel prevedere modifiche all'art. 31 della legge 26 luglio 1975, n. 354, introducendo un comma 2 secondo cui: «Negli istituti penitenziari che ospitano sezioni femminili la rappresentanza comprende anche una detenuta o internata»¹⁹.

3.1 È la concreta prassi che, di contro, propone all'attenzione degli operatori e degli interpreti il tema del diritto di espressione collettiva dei detenuti: ciò avviene attraverso la convocazione di riunioni cd plenarie dei detenuti da parte della

esec.), cfr. F. SIRACUSANO, *Ordinamento Penitenziario Commentato*, cit., sub art. 27, pag. 326.

¹⁴ Il Regolamento interno è disciplinato all'art. 16 ord. penit. ma non tutti gli istituti ne sono dotati; per un approfondimento in ordine alla redazione ed approvazione del regolamento, cfr. S. MUSSIO, *Ordinamento Penitenziario Commentato*, cit., sub art. 16, pag. 184.

¹⁵ In tal senso, ALESSANDRI- CATELANI, *Il codice penitenziario*, 4° ed., Roma, 1992, pag. 268.

¹⁶ Per la scelta contraria al sorteggio, cfr. S. BELLOMIA, *Ordinamento penitenziario*, Enciclopedia del Diritto, Milano, 1980, pag. 183.

¹⁷ Legge delega anche per le modifiche all'ordinamento penitenziario.

¹⁸ «Art. 31 Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati. – 1. Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli artt. 9, 12, 20 e 27 sono nominate per sorteggio secondo le modalità indicate nel regolamento d'istituto.»

¹⁹ Nella Relazione illustrativa allo Schema di decreto legislativo si evidenzia la necessità di colmare una lacuna che si riverbera nella vita detentiva quotidiana, potendo determinare disparità di trattamento e, comunque, la pretermissione delle esigenze espresse dalle donne, pag. 64

direzione dell'istituto penitenziario o della magistratura di sorveglianza. Per le prime si rinviene un formale riconoscimento nell'annuale **Documento Unitario Programmatico** (di seguito DUP); le seconde, sono riconducibili entro la funzione di vigilanza di cui all'art. 69 ord. penit.

Si rinvencono esempi di riunioni plenarie dei detenuti nel piano di istituto di taluni penitenziari²⁰: la formalizzazione nel DUP che viene trasmesso annualmente, entro il mese di febbraio, al Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria, conferisce una veste istituzionale all'assemblea. La partecipazione è ad ampio spettro: alla riunione sono, infatti, chiamati a partecipare gli operatori penitenziari e tutte le persone ristrette.

Quanto agli argomenti trattati, in primo luogo, si annoverano plenarie convocate per prospettare modifiche coinvolgenti concreti aspetti delle condizioni di vita nel carcere: dalle modalità di fruizione dei colloqui, alle mercedi e ore di lavoro, all'utilizzo della cucina comune, agli orari di apertura delle camere detentive.

Lungo la stessa direttrice, le assemblee convocate per saggiare l'introduzione di un nuovo progetto trattamentale: lo scopo è quello di dividerlo fin dall'origine con i diretti destinatari con possibilità di interloquire ed interagire sul progetto. L'effetto delle due tipologie di plenarie descritte è sia quello di percepire fin da subito il "tasso di gradimento" derivante dalla introduzione di nuovi modelli organizzativi o trattamentali, sia di permettere a tutta la popolazione carceraria di partecipare a un momento di trattamento attraverso tale modalità di consultazione.

Analogamente avviene allorché venga proposta ai detenuti l'organizzazione di un evento²¹: questo viene preceduto da un'assemblea di tutte le persone detenute potenzialmente coinvolte nell'organizzazione.

E' evidente come queste forma di partecipazione diretta alla costruzione di una fase della vita del carcere rappresentino un momento in cui investire le persone detenute di responsabilità, con indubbi vantaggi in termini di valenza trattamentale.

3.2 Al magistrato di sorveglianza sono attribuite funzioni ispettive sugli istituti penitenziari: ed è in questo alveo che sono riconducibili gli ulteriori esempi di "democrazia partecipativa" nel nostro ordinamento penitenziario.

²⁰ Ad esempio, della casa circondariale di Sondrio, direttore S. MUSSIO.

²¹ Ad esempio, una cena aperta alla partecipazione esterna o la visita di studenti. Nel primo caso vengono coinvolti coloro che si occupano della cucina, dell'allestimento, del servizio cena; nel secondo caso, alcune rappresentanze che incontrano gli studenti in visita per un incontro finale con possibilità di interloquire col solo limite previsto dall'art. 117, comma 1, reg. esec. di non conferire su vicende processuali.

La funzione di vigilanza sugli istituti di pena è, come noto, disciplinata dall'**art. 69 comma 1 e 2 ord. penit.**²²; si tratta di un potere di notevole ampiezza che può estendersi ad ogni profilo dell'organizzazione e della gestione del singolo istituto penitenziario²³ finalizzato alla presa di conoscenza delle condizioni di vita della generalità dei detenuti e degli internati²⁴.

Strumentale all'esercizio effettivo di tale funzione di controllo è la prerogativa del magistrato di sorveglianza di visitare²⁵ gli istituti di pena senza necessità di autorizzazione, come previsto al comma 1, lett. c) dell'art. 67 ord. penit.

L'art. 5 reg. esec. esplicita, inoltre, la facoltà del magistrato di sorveglianza, nell'espletare tale funzione, di parlare liberamente con i ristretti²⁶; il colloquio con i detenuti consente, infatti, di approfondire la conoscenza proprio delle situazioni maggiormente "a rischio".²⁷

Nella prassi, accade tuttavia che l'iniziativa parta dal detenuto: questi presenta istanza di colloquio²⁸ al magistrato di sorveglianza specificando, anche genericamente, l'oggetto dello stesso. Se si tratta delle condizioni di vita all'interno del carcere, il colloquio, quindi, assolve alla funzione di vigilanza del magistrato di sorveglianza.

²² Per la nozione di vigilanza "generica" e la distinzione dalla forma di controllo disciplinata dal comma 6 dell'art. 69 ord. penit. che disciplina l'assetto dei reclami disciplinari e in tema di lavoro, cfr. F. DELLA CASA, *La magistratura di sorveglianza*, 2° ed., Torino, 1998, pag. 57. La qualificazione di vigilanza generica è preferita alla terminologia "ispettiva" utilizzata per far riferimento all'art. 4 comma 1 del Regolamento Rocco alla analoga competenza attribuita al giudice di sorveglianza seppur con contorni più limitati in quanto la normativa previgente precisava i tempi e i modi in cui la vigilanza doveva esser esercitata, V. N. FRANCO, *Quale giustizia*, 1978, pag. 452.

²³ Cfr. F. DELLA CASA, *Ordinamento Penitenziario Commentato*, cit., sub art. 69, pag. 802. Quanto ai soggetti, la funzione di vigilanza si estende agli indagati, V. F. DELLA CASA, *La magistratura di sorveglianza*, cit.

²⁴ Cfr. art. 117 Regolamento di Esecuzione che dispone espressamente il rispetto della personalità dei reclusi, ivi compresi quelli in isolamento, durante le visite.

²⁵ Per il diverso concetto di facoltà di accesso all'istituto penitenziario riconosciuto a talune autorità esclusivamente per l'esercizio di proprie funzioni, cfr. C. RENOLDI, *Ordinamento Penitenziario Commentato*, cit., sub art. 67, pag. 787.

²⁶ Oltre che con gli operatori penitenziari e con coloro che a qualunque titolo frequentano l'istituto, cfr. DELLA CASA, *Ordinamento Penitenziario Commentato*, cit., sub art. 69, pag. 803.

²⁷ Per un approfondimento, anche con riguardo al divieto di trattare con gli imputati argomenti relativi al processo in corso, C. RENOLDI, *Ordinamento Penitenziario Commentato*, cit. sub art. 67, pag. 791.

²⁸ Nel gergo carcerario la cd "domandina", inoltrata tramite l'Ufficio matricola; dell'avvenuto colloquio con il detenuto viene stilato un verbale in forma riassuntiva. In molti Uffici di Sorveglianza (come avviene, ad esempio, nel distretto della Corte di Appello di Milano), il colloquio viene svolto nella forma della videoconferenza, previa acquisizione del consenso da parte del ristretto ad essere sentito in tale modalità.

Molto più frequente, è tuttavia il colloquio richiesto dal ristretto con finalità di **consulenza giuridica**; in tale seconda evenienza, l'incontro con il magistrato di sorveglianza esplica una funzione consultiva sulla disciplina processuale e penitenziaria applicabile²⁹.

3.3 Questi due modelli di colloquio rivestono, rispettivamente, natura ispettiva e consultiva-conoscitiva. Ed è proprio su questo solco che si innestano quelle che potrebbero essere definite prove pratiche di diritto di espressione collettiva dei detenuti nel nostro ordinamento penitenziario.

Accade sempre con maggior frequenza, infatti, che il magistrato di sorveglianza convochi riunioni collettive dei ristretti con finalità sovrapponibili alle dette funzioni proprie dei colloqui individuali.

Una prima esperienza applicativa consiste nell'indire da parte del magistrato di sorveglianza, per il tramite della direzione dell'istituto penitenziario, l'assemblea plenaria in risposta a gravi criticità dell'istituto di pena cui sia venuto a conoscenza *aliunde*: ad esempio, tramite un esposto sottoscritto da un congruo numero di detenuti o attraverso forme di protesta reiterata³⁰. Si è assistito, nella prassi, alla nomina spontanea di uno o più portavoce da parte dei detenuti pur se non sono state escluse domande individuali. Quanto all'assetto procedurale, si è proceduto alla verbalizzazione in forma riassuntiva da parte di un cancelliere che assisteva l'autorità giudiziaria.

Questo tipo di riunioni è, dunque, strumentale allo svolgimento della funzione ispettiva del magistrato di sorveglianza in quanto offrono la possibilità di percepire appieno, attraverso la presenza dell'intera popolazione carceraria, situazioni di criticità delle condizioni di vita detentiva, vissute come particolarmente gravi dai ristretti. Prende così voce il *corpus* della popolazione dell'istituto: spetta, poi, al magistrato di sorveglianza l'eventuale attivazione dello strumento della segnalazione al Ministro della Giustizia di cui al comma 1 dell'art. 69 ord. penit.

La prassi del nostro ordinamento offre, altresì, l'esperienza della convocazione collettiva dei detenuti di un istituto di pena in funzione informativo-consultiva; si

²⁹ La realtà è molto variegata: il detenuto può, ad esempio, prospettare l'imminente emissione di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti in conseguenza di una nuova sentenza di condanna e desidera sapere le conseguenze in tema di accesso ai benefici penitenziari; oppure, il detenuto straniero vuole avere informazioni sul come chiedere di scontare la pena nel Paese di origine oppure sull'espulsione; e ancora, per quale ragione gli è stata concessa la liberazione anticipata ordinaria anziché speciale; e così via.

³⁰ Si pensi a forme di sciopero della fame o alla cd "battitura" delle inferriate delle finestre specie in orario notturno (come avvenne, ad esempio, per protestare contro la mancata reiterata ricezione di canali televisivi presso la Casa Circondariale di Varese cui seguì l'incontro plenario con i detenuti).

registrano casi in cui la magistratura di sorveglianza ha, infatti, convocato riunioni plenarie per illustrare la disciplina di una riforma legislativa di interesse comune ai reclusi³¹.

Questa assemblea assolve, pertanto, alla stessa funzione di consulenza giuridica già sopra vista per il colloquio individuale ma con il vantaggio di ottimizzare i tempi di informazione dei detenuti.

3.4 Sembra si possa concludere che la prassi del diritto vivente rappresentata dalle descritte riunioni plenarie nell'ordinamento italiano abbia superato il sostanziale silenzio dello *ius positum* in tema di diritto di espressione collettiva della popolazione detenuta. Tuttavia, rimane molto ampia, nonostante le descritte buone prassi, non soltanto la distanza con l'art. 50 RPE ma anche con la legislazione del vicino sistema penitenziario d'oltralpe.

Difetta, probabilmente, la percezione che “la democrazia partecipativa” nel carcere possa contribuire alla responsabilizzazione dei reclusi e, per questa strada, alla loro risocializzazione.

³¹ Ne è un esempio l'opzione del Tribunale di Sorveglianza di Messina all'indomani dell'introduzione della legge 21 febbraio 2014, n. 10 di conversione -con modifiche- del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146 sul tema di liberazione anticipata speciale.